



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

San Giorgio del Sannio, 11/09/2026

Circolare n. 24

-Al personale Docente e ATA

-Al registro elettronico

-Al D. S.G.A.

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e, in particolare, 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono esso affidati;

VISTO il CCNL 2018/20 Comparto Scuola;

VISTO il regolamento disciplinare di Istituto pubblicato sul sito della scuola;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01),

rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico,

mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la

sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE** di seguito riportate:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;
- 3) Riguardo ai collaboratori scolastici;
- 4) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5) Durante l'intervallo/ricreazione/tempo mensa;
- 6) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;

- 7) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe/utilizzo dei servizi igienici;
- 8) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso" - infortunio/malore di un alunno;
- 9) Vigilanza degli alunni con particolari esigenze/ingresso personale ABA/terapisti;
- 10) Gestione di comportamenti critici e situazioni di rischio;
- 11) Gestione di situazioni ricorrenti;
- 12) Segnalazione di situazioni di rischio;
- 13) Entrate posticipate;
- 14) Uscite;
- 15) Uscite autonome / uscite anticipate /ritardi dei genitori;
- 16) Trasporto scolastico/utilizzo mezzi propri di locomozione per i quali è previsto l'uso del parcheggio di pertinenza della scuola;
- 17) Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
- 18) Uso delle attrezzature.
- 19) Vigilanza degli alunni in caso di sciopero;
- 20) Disposizioni finali.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e ss.mm.ii. dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'**art. 2047 C.C.**, "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'**art. 2048 C.C.** che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per

l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Nei casi in cui il Collaboratore non dovesse essere presente sul piano, chiedere a qualche collega in compresenza, possibilmente della classe/gruppo di appartenenza, di vigilare la stessa per il tempo strettamente necessario. La Vigilanza continua è obbligatoria e la classe non si deve mai lasciare incustodita.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I docenti sono tenuti a non consentire – per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni...) – agli/le alunni/e di raggiungere da soli i diversi punti della scuola; è vietato far scendere gli/le alunni/e per recuperare materiale o altro portato dai genitori. Per i docenti, le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore intermedie non di servizio o fuori dell'orario di servizio; considerata l'esiguità delle ore di compresenza, è vietato utilizzarle per allontanarsi dalla classe al fine di effettuare fotocopie.

È vietato fare feste in classe o nei locali a base di cibi; il docente informerà costantemente gli/le alunni/e che è vietato scambiarsi cibi (per le allergie e norme igieniche) ed utilizzare in comune bottigliette o bicchieri. I docenti, anche in ragione dell'età degli studenti affidati, vigileranno costantemente affinché gli/le alunni/e osservino tali disposizioni.

Relativamente all'uso dei materiali - è raccomandato fortemente che ogni alunno/a usi i propri materiali (penne, matite, strumenti di lavoro): quando dovesse essere necessario utilizzare materiali in prestito, accertarsi che lo studente igienizzi costantemente le mani e non le porti al naso, agli occhi e sulle labbra. L'esperienza e le buone pratiche acquisite negli scorsi anni scolastici nell'applicazione costante e peculiare delle misure di sicurezza relative al contenimento del rischio di contagio da Covid-19, devono costituire bagaglio educativo nonché volano di comportamenti sempre più proattivi e funzionali a temperare qualità dell'istruzione, benessere socio emotivo e diritto alla salute.

Circa e-Safety e sicurezza informatica - rispettare scrupolosamente le norme della e-safety e della sicurezza informatica. Vigilare sull'uso corretto di desktop, notebook, laptop, tablet e LIM, consentendo agli alunni di accedere ad Internet solo sotto la supervisione del/i docente/i presente/i in classe, nei laboratori o nelle aule informatiche e solo per accedere a siti di interesse didattico/educativo. I docenti in primis dovranno attenersi alle istruzioni contenute nel Regolamento per utilizzo dell'aula Informatica e di tutti i device in uso e provvedere in prima persona a tutte quelle azioni che riterranno utili al fine di tutelare gli/le studenti/esse dai pericoli di un uso improprio delle apparecchiature informatiche.

In caso di pericoli informatici, gli insegnanti, come per ogni altro pericolo, si adopereranno per mettere in sicurezza gli/le alunni/e (lasciando l'aula, spegnendo il router, spegnendo LIM e tutti gli altri dispositivi in uso); successivamente comunicheranno per iscritto al Responsabile dell'aula e delle attrezzature informatiche il pericolo riscontrato al fine di poter neutralizzare la minaccia e ripristinare l'uso didattico degli strumenti.

I Docenti ed il personale di Segreteria che hanno compiti di aggiornamento del sito della scuola, sono personalmente responsabili delle comunicazioni che caricano autonomamente, in particolare con riferimento ai diritti di autore e ai dati sensibili e personali delle studentesse e degli studenti.

Relativamente alla comunicazione assenze e permessi, si devono comunicare tempestivamente, a partire dalle ore 7,30 e comunque entro le 7,45 le assenze dal servizio a qualsiasi titolo; comunicare altresì gli eventuali ritardi motivati in modo da poter predisporre adeguata sorveglianza. Attenersi alla normativa vigente per quel che riguarda il certificato medico di giustificazione dell'assenza. La richiesta di permesso retribuito o non retribuito per motivi personali o familiari deve essere fatta preventivamente e documentata anche mediante autocertificazione. La fruizione di tutti i permessi (L. 104/92, malattia, malattia bambino, ferie, permesso giornaliero art.15 CCNL, permesso orario art.16 CCNL, ulteriori motivazioni) deve avvenire tramite Segreteria Digitale Axios.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente, al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

I collaboratori scolastici assicurano la vigilanza negli spazi loro assegnati, con particolare attenzione agli ingressi, agli atri, ai corridoi, alle scale e agli altri punti di transito.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata per iscritto.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) e ss.mm.ii.; in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Si raccomanda, pertanto, a tutti i collaboratori particolare attenzione alla vigilanza, in collaborazione con i docenti, nei momenti dell'ingresso, dell'uscita e dell'intervallo. I collaboratori che si allontanano dalla postazione di lavoro per motivi di servizio devono darne avviso a tutti i docenti del piano che, nel caso autorizzino l'uscita di alunni per recarsi in bagno, devono innalzare il livello di sorveglianza anche sul corridoio. Il collaboratore scolastico, inoltre, non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, **i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti**, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine, accompagnando le proprie classi fino all'uscita

del cortile. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), classi particolarmente problematiche) il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE /TEMPO MENSA

Sono momenti di maggiore criticità. I docenti di turno devono garantire una vigilanza attiva e dinamica. La ricreazione dura non più di dieci minuti e sarà effettuata, secondo le modalità stabilite (in classe), dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. Nello specifico, durante la ricreazione, se due docenti si avvicendano per cambio d'ora, la vigilanza sarà garantita dal docente dell'ora precedente per i primi 5 minuti e da quello dell'ora successiva per gli altri 5 minuti.

Pertanto, il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sui due docenti che si avvicendano, che dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in assenza di uno dei due. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe.

Al termine dei dieci minuti, quando il docente segnala verbalmente la fine dell'intervallo, le lezioni devono riprendere tempestivamente.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE - UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, se possibile con anticipo, il numero di fotocopie richieste.

L'accesso ai servizi igienici durante le lezioni deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto delle esigenze degli alunni.

Di norma, gli alunni vi accedono singolarmente, salvo particolari esigenze connesse all'età, alle condizioni personali o a specifiche necessità.

I collaboratori scolastici assicurano la vigilanza delle aree antistanti i servizi igienici, nel rispetto della riservatezza degli alunni.

8) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO" - INFORTUNIO/MALORE DI UN ALUNNO.

La vigilanza sui minori con particolari esigenze, nella fattispecie, alunni disabili gravi con ridotta autonomia, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. La vigilanza in tali casi non è compito esclusivo del docente di sostegno.

Nel caso di infortunio/malore di un alunno l'aula o il gruppo in cui è presente l'alunno bisognoso di soccorso non deve mai rimanere incustodita. Se il docente deve allontanarsi, deve richiedere la sostituzione immediata o il supporto di un collaboratore scolastico posizionato nei corridoi.

Quando il "bisogno di soccorso" si traduce in un malore o in una situazione di precarie condizioni fisiche immediate, la procedura prevede:

- **Intervento immediato:** Il docente deve interrompere qualsiasi attività e prestare i primi soccorsi, senza mai lasciare da solo l'alunno.
- **Attivazione della catena di soccorso:** Si richiede il supporto del personale ATA per allertare il Dirigente Scolastico (o i suoi collaboratori) e i referenti del Primo Soccorso d'istituto.
- **Chiamata al 112/118:** Se la situazione è grave, viene immediatamente contattato il servizio sanitario di emergenza utilizzando i numeri esposti negli albi dell'istituto.

Quando il 118 interviene a scuola per un alunno minorenne e i genitori non sono ancora arrivati, l'alunno deve essere **accompagnato in ambulanza da un membro del personale scolastico**, che di norma è un **insegnante** (spesso il docente della classe) o, in alternativa, un **collaboratore scolastico** o un fiduciario del Dirigente Scolastico.

Questo avviene perché la scuola ha un preciso **obbligo di vigilanza e tutela** (regolato dagli *articoli 1218, 2047 e 2048 del Codice Civile*). Tale obbligo impone che il minore non venga mai lasciato da solo e rimanga

sotto la responsabilità dell'istituto fino a quando non viene formalmente affidato ai genitori o ai soccorritori sanitari.

Al Pronto Soccorso: Il dipendente della scuola deve rimanere accanto all'alunno e monitorare la situazione **fino all'effettivo arrivo dei genitori** o dei tutori legali, momento in cui avviene il "passaggio di consegna" e cessa la responsabilità della scuola.

9) VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE/INGRESSO PERSONALE ABA/TERAPISTI

La vigilanza sugli alunni con particolari esigenze o bisogni educativi speciali richiede un'attenzione rafforzata e prioritaria da parte di tutto il personale scolastico in base agli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Se sorge un conflitto di obblighi (ad esempio un alunno con bisogni speciali che tende ad allontanarsi), la priorità assoluta va data alla vigilanza dell'alunno in pericolo. I collaboratori scolastici cooperano alla vigilanza ordinaria. In caso di necessità, il docente può affidare momentaneamente la classe a un collaboratore per gestire l'emergenza dell'alunno con particolari esigenze. Per gli alunni con disabilità, la vigilanza e le attività didattiche sono condivise e coadiuvate dal docente di sostegno assegnato.

L'accesso nei locali scolastici di terapisti, professionisti e operatori ABA esterni all'Istituzione scolastica può essere autorizzato dalla Dirigente scolastica esclusivamente nell'interesse dell'alunno e nell'ambito di un percorso condiviso con la famiglia e con le figure scolastiche coinvolte nel processo di inclusione.

La famiglia presenta apposita richiesta alla Dirigente scolastica, indicando il professionista incaricato, le finalità dell'intervento e le modalità di svolgimento richieste.

L'intervento dell'operatore esterno deve risultare coerente con il percorso educativo e inclusivo dell'alunno e raccordarsi con la progettazione definita nel **PEI** e con le determinazioni assunte nell'ambito del **GLO**, nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle diverse figure coinvolte.

Prima dell'accesso, il professionista dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Istituzione scolastica e sottoscrivere gli impegni relativi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza, protezione dei dati personali, regolamenti interni e organizzazione scolastica.

La presenza dell'operatore ABA all'interno della scuola non comporta delega delle funzioni educative, didattiche o di vigilanza proprie del personale scolastico e non può interferire con il regolare svolgimento delle attività della classe.

Tempi, spazi, frequenza e modalità dell'intervento sono preventivamente concordati con l'Istituzione scolastica e autorizzati dalla Dirigente, tenuto conto delle esigenze dell'alunno, della classe e dell'organizzazione complessiva del servizio.

È escluso l'accesso autonomo di professionisti esterni sulla base di accordi intercorsi esclusivamente con la famiglia, in assenza della preventiva autorizzazione della Dirigente scolastica.

La procedura è ai fini dell'autorizzazione per l'ingresso del personale ABA è il seguente: richiesta famiglia, dichiarazione/impegno dell'operatore ABA e autorizzazione della DS.

10) GESTIONE DI COMPORTAMENTI CRITICI E SITUAZIONI DI RISCHIO

Sotto questa categoria rientrano tutte le condotte o gli eventi imprevedibili che mettono a immediato repentaglio la salute o la vita degli studenti. Nel momento in cui si palesa una situazione di rischio acuto, il personale presente deve agire secondo tre direttrici sequenziali: **Contenimento non violento**, **Isolamento della minaccia** e **Allertamento**. Il docente o il collaboratore scolastico deve frapporsi verbalmente in modo fermo e, se strettamente necessario a evitare lesioni gravi, agire fisicamente per separare i contendenti in modo proporzionato, richiamando i doveri di autocontrollo. Se un alunno è fuori controllo all'interno di un'aula e lancia oggetti, il docente coordina l'evacuazione temporanea degli altri compagni nel corridoio, affidandoli momentaneamente al personale ATA, per evitare danni collaterali. Il personale presente non deve mai abbandonare la vigilanza. Utilizza il sistema di comunicazione interna (es. telefono o invio di un alunno fidato alla porta) per richiedere l'intervento immediato dei **Collaboratori Scolastici**, dei docenti collaboratori del Dirigente o degli **Addetti al Primo Soccorso/Antincendio**. Il docente presente è tenuto a redigere una relazione sull'accaduto al Dirigente Scolastico.

11) GESTIONE DI SITUAZIONI RICORRENTI

Quando determinati comportamenti degli alunni (come condotte impulsive, tendenza all'allontanamento o crisi comportamentali) si ripetono nel tempo o sono prevedibili, il Dirigente Scolastico e il consiglio di classe non possono limitarsi a interventi d'emergenza. La scuola ha il dovere di attuare misure preventive concrete per adempiere all'obbligo di **vigilanza degli alunni sugli alunni**.

Le strategie principali per gestire queste situazioni includono:

- **Piani di intervento individualizzati:** Redazione di protocolli specifici (es. all'interno del PEI, del PDP o di accordi specifici) che indicano chiaramente come il personale deve agire, quali spazi utilizzare e come disinnescare la situazione.
- **Coinvolgimento della famiglia:** Condivisione delle regole e delle modalità di intervento con i genitori per garantire continuità educativa e coerenza tra ambiente domestico e scolastico.
- **Rete con i servizi competenti:** Collaborazione con neuropsichiatria infantile, psicologi, assistenti sociali o educatori territoriali per definire supporti clinici o educativi mirati.
- **Formazione del personale:** Informazione e addestramento specifico per i docenti e il personale ATA (collaboratori scolastici) che vigilano direttamente sull'alunno.

12) SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO

Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente alla Dirigenza, al Responsabile di plesso e agli uffici competenti eventuali situazioni di pericolo riguardanti strutture, impianti, arredi, attrezzature, accessi o spazi esterni. In presenza di un pericolo immediato, il personale adotta, nei limiti delle proprie competenze, le misure necessarie a impedire l'accesso degli alunni all'area interessata, in attesa degli interventi di competenza.

13) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente di classe, suo

delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti, il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente. Le entrate anticipate dovranno essere giustificate tramite compilazione di apposito modulo da parte dei genitori o delegato presso il personale ATA presente all'ingresso.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

14) USCITE

Al momento dell'uscita non sostare nei corridoi e sulle scale prima del suono della campanella; non permettere agli alunni di uscire dall'aula/ambiente educativo se non sono in fila e se non assumono un comportamento corretto. Tutti i docenti sono tenuti a conoscere le indicazioni e a rispettarle. Sarà cura del personale a tempo indeterminato informare i supplenti temporanei sulle modalità di uscita da scuola, nell'ottica della collaborazione nella comunità educante.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Al termine delle attività didattiche, gli alunni della Scuola dell'Infanzia sono consegnati esclusivamente ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale o a persone maggiorenni formalmente delegate.

I docenti assicurano la vigilanza fino all'effettiva consegna dell'alunno al soggetto autorizzato. Non è consentita la consegna a persone non preventivamente delegate o delle quali non sia possibile accertare l'identità.

In caso di mancato ritiro dell'alunno entro l'orario previsto, il docente ne dà tempestiva comunicazione agli Uffici di Segreteria e alla Dirigente Scolastica e assicura la vigilanza fino all'adozione delle necessarie disposizioni.

SCUOLA PRIMARIA

Accompagnare gli/le alunni/le all'uscita e riconsegnarli personalmente ai genitori o a persona maggiorenne da loro delegata per iscritto. In caso di uscite anticipate, accertarsi che l'alunno/a sia affidato/a ai genitori o a persone maggiorenni delegate. Le uscite degli alunni saranno scaglionate per risolvere il problema dell'uscita ordinata in caso di pioggia. Si invitano i docenti a terminare le attività per tempo per rispettare rigorosamente l'ordine di uscita delle classi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Accompagnare tutti gli/le alunni/e all'uscita; accertarsi della presenza dei genitori o di persone delegate alla riconsegna degli/le alunni/le per quelli non autorizzati all'uscita autonoma. In caso di uscite anticipate l'alunno/a potrà essere ritirato solo da un genitore o da persona fornita di delega (depositata in Segreteria).

15) USCITE AUTONOME / USCITE ANTICIPATE /RITARDI DEI GENITORI

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione della Dirigente Scolastica o del Docente di classe suo delegato.

Eventuali uscite anticipate (non dovute ad evento accaduto a scuola malore, infortunio, ecc.), dovranno essere giustificate tramite compilazione di apposito modulo da parte dei genitori presso il personale ATA presente all'ingresso o tramite piattaforma AXIOS. Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

Per garantire la sicurezza degli alunni/e è richiesta ai genitori la massima puntualità nell'accompagnare e prelevare i propri figli da scuola.

Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni/e che vengano prelevati personalmente siano in ritardo, il personale docente o collaboratore dovrà custodire tali allievi per un tempo massimo di 15 min. Dopo di che il personale docente o il collaboratore allenteranno il comando di polizia municipale, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto, fino a quando gli alunni/e non saranno prelevati in totale sicurezza.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per i quali sia stata acquisita **valida autorizzazione all'uscita autonoma**, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, l'uscita può avvenire autonomamente secondo le condizioni e le modalità previste dall'autorizzazione acquisita agli atti.

Gli alunni impegnati nelle lezioni di strumento programmate in continuità con le attività curricolari, al termine dell'ultima ora di lezione, **non escono dall'edificio scolastico**, ma proseguono direttamente le attività secondo l'orario dell'indirizzo musicale, sotto la vigilanza dei docenti interessati. Si fa notare che nell'ambito dell'orario della lezione di strumento e sotto la vigilanza del docente di strumento, è consentito il breve consumo della merenda, secondo modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività didattica. Il CCNL vigente stabilisce che la vigilanza degli alunni, compresa quella svolta durante la ricreazione, fa parte a pieno titolo dell'attività didattica. Inoltre, tra gli obblighi del personale scolastico rientra espressamente il dovere di vigilanza.

Anche l'art. 2048 del Codice Civile collega la responsabilità dell'insegnante al periodo in cui l'allievo è sottoposto alla sua vigilanza, riconoscendo quindi un preciso obbligo di controllo durante tutto il tempo scuola (ricreazione compresa).

Per gli alunni la cui lezione di strumento sia collocata in una fascia oraria **non immediatamente successiva** al termine delle lezioni curricolari, non può essere prevista la permanenza a scuola in assenza di una specifica organizzazione della vigilanza, pertanto è contemplata l'uscita autonoma mediante **valida autorizzazione**, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, l'uscita può avvenire autonomamente secondo le condizioni e le modalità previste dall'autorizzazione acquisita agli atti.

In tali casi l'alunno, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituto e dalle autorizzazioni acquisite, **esce al termine delle lezioni ordinarie e rientra nell'orario previsto per la propria attività musicale**. L'ingresso, pertanto, per la lezione di strumento avviene secondo le modalità stabilite dall'Istituto e la vigilanza decorre dalla presa in carico dell'alunno da parte del personale scolastico.

L'autorizzazione all'uscita autonoma deve comprendere anche l'uscita al termine delle attività del percorso a indirizzo musicale, secondo la modulistica adottata dall'Istituto.

Si fa notare che i collaboratori scolastici concorrono alla vigilanza secondo il proprio profilo professionale e le disposizioni di servizio impartite dal DSGA e dalla Dirigente Scolastica, con particolare riguardo agli accessi, ai corridoi e agli spazi comuni interessati dal passaggio degli alunni.

La loro funzione di vigilanza non sostituisce quella propria dei docenti di strumento sugli alunni loro affidati.

In caso di assenza del docente di strumento musicale, l'Istituzione scolastica provvede a darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli alunni interessati e ad adottare le conseguenti misure organizzative.

Qualora l'assenza sia nota prima dell'inizio delle lezioni (entro le ore 8:00), gli alunni interessati non permangono a scuola per la relativa lezione di strumento e, al termine delle attività curricolari, sono affidati ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità di uscita legittimamente previste e autorizzate dall'Istituto (previa acquisizione della **valida autorizzazione all'uscita autonoma**, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, l'uscita può avvenire autonomamente secondo le condizioni e le modalità previste dall'autorizzazione acquisita agli atti, fermo restando la comunicazione da parte dell'istituzione scolastica mediante fonogramma alla famiglia di riferimento).

Qualora l'alunno, per effetto dell'organizzazione oraria, si trovi già all'interno dell'edificio scolastico al momento in cui viene comunicata o accertata l'assenza del docente, **non può essere lasciato privo di vigilanza né allontanato autonomamente dall'Istituto in assenza delle condizioni previste per l'uscita**. La Dirigente scolastica o suo delegato dispone le necessarie misure organizzative per assicurarne la vigilanza fino all'affidamento alla famiglia o all'eventuale presa in carico da parte di altro personale individuato secondo le disposizioni vigenti.

Inoltre, in caso di lezioni di strumento collocate **in continuità con le attività didattiche mattutine**, l'assenza improvvisa (oltre le ore 8:00) del docente non determina automaticamente l'uscita anticipata dell'alunno: la scuola assicura la vigilanza fino alla consegna al genitore o ad altro soggetto formalmente delegato, secondo le procedure adottate dall'Istituto.

Le famiglie sono tenute a garantire la reperibilità dei recapiti comunicati alla scuola e a prendere visione tempestivamente delle comunicazioni relative a eventuali variazioni o sospensioni delle lezioni di strumento.

16) TRASPORTO SCOLASTICO/UTILIZZO MEZZI PROPRI DI LOCOMOZIONE PER I QUALI E' PREVISTO L'USO DEL PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

Per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, le modalità di affidamento e presa in carico sono definite in relazione all'organizzazione del servizio e agli accordi con l'Ente competente.

Il passaggio della vigilanza tra personale scolastico e soggetti incaricati del trasporto deve avvenire secondo modalità organizzative chiare, evitando situazioni nelle quali gli alunni possano rimanere privi di sorveglianza.

Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta accedono e escono **solo dal cortile laterale** e devono **condurre il mezzo a mano** all'interno del perimetro scolastico. Le biciclette vanno parcheggiate **esclusivamente negli spazi dedicati**, evitando uscite di emergenza e percorsi di evacuazione. L'uso della bicicletta è consentito solo previa **autorizzazione scritta** dei genitori o tutori. Il personale scolastico vigila sul rispetto delle regole e, in caso di violazioni, può disporre **provvedimenti disciplinari** o la **revoca dell'autorizzazione**. L'Istituto non risponde di **furti, danni o smarrimenti** delle biciclette.

L'ingresso laterale è designato come punto di raccolta e pertanto è vietato l'accesso e la sosta di autovetture. Gli alunni non possono entrare o uscire dal varco laterale in auto accompagnati dai genitori. È ammesso esclusivamente un permesso temporaneo, rilasciato dall'Istituto in caso di comprovata e certificata necessità, che consente la salita o discesa dell'alunno all'interno del parcheggio per il tempo strettamente necessario.

17) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione l'obbligo di vigilanza permane per l'intera durata dell'attività affidata alla scuola.

I docenti accompagnatori devono esercitare una vigilanza adeguata all'età degli alunni, alle caratteristiche dei luoghi visitati, alle attività programmate e alle eventuali specifiche esigenze dei partecipanti.

Prima della partenza devono essere richiamate agli alunni le principali regole di comportamento e sicurezza.

Si ricorda di programmare le uscite o gli eventuali campi-scuola/soggiorni educativi solo se si può contare su un numero di docenti adeguato alla composizione numerica di ogni gruppo classe e verificare che le attività possano essere svolte da tutti gli/le alunni/e; prevedere sempre gli eventuali sostituti.

18) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- ✓ vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- ✓ informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- ✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- ✓ informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- ✓ verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- ✓ controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.
- ✓ Impedire l'uso del cellulare da parte degli studenti durante le lezioni e all'interno della scuola nel tempo in cui gli stessi sono loro affidati così come previsto dalla normativa e dal regolamento di Istituto.
- ✓ **Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.**

19) VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In occasione di scioperi del personale scolastico, la vigilanza degli alunni è assicurata sulla base del personale effettivamente presente in servizio e secondo le disposizioni organizzative impartite dalla Dirigente Scolastica.

Qualora non sia possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, potranno essere adottate le necessarie misure di riorganizzazione del servizio, nel rispetto delle comunicazioni preventivamente rese alle famiglie.

Gli alunni che abbiano fatto regolarmente ingresso nell'edificio scolastico sono affidati alla vigilanza del personale in servizio e non possono essere lasciati senza sorveglianza né allontanati autonomamente dalla scuola al di fuori delle ordinarie modalità di uscita previste dall'Istituto.

Si ricorda, infatti, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172). Tale obbligo si estende dal momento dell'entrata o presa in carico al momento della riconsegna al genitore o al docente del turno successivo.

Il personale presente è tenuto ad attenersi alle disposizioni organizzative impartite dalla Dirigente Scolastica, assicurando prioritariamente la sicurezza e la vigilanza degli alunni.

20)DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale è tenuto alla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

I docenti tutti, i collaboratori scolastici e i referenti di plesso sono chiamati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a concorrere alla realizzazione di un sistema organizzativo che non presenti interruzioni nella vigilanza degli alunni.

Eventuali situazioni non espressamente contemplate nel presente Piano sono tempestivamente segnalate alla Dirigente Scolastica, che adotta le necessarie misure organizzative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e vigilanza degli alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Filomena Rapuano